

IL 20 GENNAIO 2017 SCADE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO CON EFFETTO DAL 1° SETTEMBRE 2017.

Le istanze che dovranno essere presentate tassativamente entro il suddetto termine sono le seguenti:

- cessazione dal servizio per accedere al trattamento pensionistico;
- trattamento in servizio oltre il limite di età ai fini della maturazione del requisito minimo di anzianità contributiva o per la partecipazione ai riconosciuti progetti didattici internazionali
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione (D.M. n. 331/97);
- revoca delle suddette domande, se già presentate.

Dal 1° settembre 2017 possono andare in pensione tutti i dipendenti che alla data del 31.12.2011 hanno maturato il diritto a pensione in base ai vecchi requisiti e tutti coloro che hanno maturato i nuovi requisiti introdotti dalla Legge n. 214/2011 a far data dal 1° gennaio 2012.

Il personale che ha maturato entro il 31.12.2011 un qualsiasi diritto a pensione (vecchiaia/anzianità) e che compie 65 anni di età entro il 31.08.2017 verrà collocato a riposo d'ufficio.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Dal 1° settembre 2017 la pensione di vecchiaia sarà liquidata al personale in possesso di almeno 20 anni di contributi e 66 anni e 7 mesi di età compiuti entro il 31.12.2017.

Requisiti minimi al 31.12.2017 – Donne e Uomini	
Età anagrafica	Contribuzione
66 anni e 7 mesi	20 anni

PENSIONE ANTICIPATA

Dal 1° settembre 2017 la pensione anticipata può essere conseguita a domanda se, entro il 31 dicembre 2017, risulta maturato il requisito contributivo di almeno 41 anni e 10 mesi, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini senza operare alcun arrotondamento.

Requisito contributivo minimo al 31.12.2017	
Donne	Uomini
41 anni e 10 mesi	42 anni e 10 mesi

Per i soggetti con almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995, l'importo della pensione, calcolato con la quota contributiva dal 2012, non può essere superiore a quello determinato con solo il metodo retributivo.

La legge di Bilancio 2017, ha disapplicato, per tutti e indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione, la penalizzazione prevista dalla legge Monti-Fornero, per coloro che avrebbero perfezionato il diritto alla pensione anticipata con una età anagrafica inferiore ai 62 anni.

REGIME SPERIMENTALE "OPZIONE DONNA"

La legge di Bilancio 2017 estende la c.d. opzione donna anche alle lavoratrici nate nell'ultimo trimestre del 1958 precedentemente escluse per effetto dell'incremento delle aspettative di vita.

Pertanto possono, pensionarsi dal 1° settembre 2017 le lavoratrici che hanno maturato entro il 31.12.2015 almeno 57 anni di età e i 35 anni di anzianità contributiva, a condizione che optino per il calcolo di pensione contributivo.

Per l'applicazione dell'estensione dell'opzione donna alle nate nell'ultimo trimestre del 1958 il MIUR non ha ancora fornito le specifiche istruzioni.

Opzione Donna – Requisito al 31.12.2015 (Legge di Bilancio 2017)		
Età anagrafica	Contribuzione	Metodo di calcolo
57 anni	35 anni	Integralmente contributivo

PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI C.D. PRECOCI

La legge di Bilancio 2017 prevede la possibilità di accedere alla pensione anticipata con il requisito ridotto di almeno 41 anni di contribuzione ai lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età e che, contestualmente si trovino in una delle fattispecie di seguito elencate:

- svolgimento di assistenza, da almeno 6 mesi al momento della domanda di pensione, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità.
- riconoscimento di un'invalidità civile da parte delle competenti commissioni pari o superiore al 74%
- svolgimento al momento del pensionamento, da almeno 6 anni, dell'attività di gl'insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido.

Il trattamento pensionistico anticipato ottenuto con la riduzione del requisito contributivo a 41 anni non è cumulabile con redditi di lavoro dipendente e autonomo per tutto il tempo necessario alla maturazione del requisito teorico alla pensione anticipata con i requisiti ordinari.

PENSIONE DI VECCHIAIA CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il personale con prima contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996 può accedere alla pensione di vecchiaia dal 1° settembre 2017 se risulta in possesso dei requisiti descritti nella tabella seguente:

Requisiti minimi al 31.12.2017		
Età anagrafica	Contribuzione	Importo di pensione
66 anni e 7 mesi	20 anni	Non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'Assegno Sociale
70 anni e 7 mesi	5 anni effettivi	Qualsiasi

ULTERIORE PENSIONE ANTICIPATA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il personale con prima contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996 può accedere alla pensione anticipata dal 1° settembre 2017 se risulta in possesso dei requisiti descritti nella tabella seguente:

Requisiti minimi al 31.12.2017		
Età anagrafica	Contribuzione	Importo di pensione
63 anni e 7 mesi	20 anni effettivi	Non inferiore a 2,8 volte l'importo dell'Assegno Sociale

PENSIONE IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE

I lavoratori con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche possono, inoltre, conseguire a domanda, il diritto a pensione totalizzando (sommando) tutte le contribuzioni presenti nelle varie gestioni. Tale possibilità è esercitabile a 65 anni e 7 mesi di età e con almeno 20 anni di contribuzione, ovvero con 40 anni e 7 mesi di contribuzione indipendentemente dall'età. I requisiti anagrafici e contributivi o solo contributivi devono essere perfezionati entro il 31.12.2016, in quanto al personale scolastico che si avvale dell'istituto della totalizzazione si applica il regime della decorrenza mobile.

Ciascuna gestione calcola la propria quota di pensione applicando il metodo di calcolo contributivo salvo le gestioni dove risulta maturato il diritto autonomo a pensione che calcolano la propria quota secondo il metodo ordinario (retributivo o misto). Nel caso in cui, applicando integralmente il metodo contributivo, il calcolo di pensione risultasse più elevato, il lavoratore ha la possibilità di chiedere la liquidazione dell'importo più favorevole.

PENSIONE IN REGIME DI CUMULO

La legge di Bilancio 2017 ha esteso la possibilità di cumulo anche ai fini della pensione anticipata. Inoltre, la stessa legge include tra i destinatari anche coloro i quali hanno già maturato un diritto autonomo in almeno una gestione e amplia la platea delle gestioni coinvolte includendo delle casse dei liberi professionisti. Pertanto, il personale può cumulare (sommare senza oneri) la contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche per conseguire la pensione:

- di vecchiaia all'età di 66 anni e 7 mesi di età e con almeno 20 anni di anzianità contributiva
 - anticipata con almeno 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini
- A coloro i quali si trovano nella condizione di esercitare il cumulo, è data la possibilità di recedere dalla ricongiunzione già definita ai sensi dell'art. 1 e 2 della Legge 29/79. Il recesso è ammesso, entro il termine del 31.12.2017, a condizione che non sia stato perfezionato il pagamento integrale dell'onere e che la ricongiunzione non abbia già dato titolo a pensione. Il recesso comporta la restituzione, senza interessi, degli importi pagati a titolo di onere di ricongiunzione in quattro rate annuali decorrenti dall'anno successivo alla data dalla domanda.

L'importo della pensione è dato dalla somma delle varie quote calcolate dalle singole gestioni.

LAVORATORI SALVAGUARDATI DAI REQUISITI DELLA L. 214/2011

Nella legge di Bilancio 2017 viene prevista un'ulteriore salvaguardia, l'ottava. Tale salvaguardia riguarda, nel limite complessivo di 700 beneficiari, i lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave nel corso del 2011. La specifica domanda deve essere presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio 2017.

Nel comparto scuola, tali lavoratori devono perfezionare i requisiti riportati nella tabella sottostante entro il 31.12.2017. Per l'applicazione dell'ottava salvaguardia si è in attesa di specifiche istruzioni ministeriali.

Pensione in salvaguardia (ottava) – Requisiti entro il 31.12.2017		
Età anagrafica	Contribuzione	Quota (somma di età e contribuzione)
===	40 anni	===
61 anni e 7 mesi	35 anni	97 anni e 7 mesi

APE VOLONTARIA

In via sperimentale, a partire dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, è istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). Si tratta di un prestito, corrisposto in 12 mensilità l'anno, della durata minima di 6 mesi. La restituzione del prestito avverrà in 20 anni, con rate mensili sulla pensione di vecchiaia. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza per saldare, in caso di decesso, il debito residuo senza intaccare l'eventuale pensione di reversibilità.

L'APE può essere chiesta dai lavoratori che soddisfano le seguenti condizioni al momento della richiesta:

- almeno 63 anni di età;
- maturazione del diritto a pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
- possesso di almeno 20 anni di contribuzione;
- importo della pensione maturata, al netto della rata da restituire per l'APE richiesta, di almeno 1,4 volte il trattamento minimo (circa € 703 mensili);
- non titolarità di trattamento pensionistico diretto

Sono previsti benefici fiscali tra i quali l'esenzione ai fini IRPEF del prestito ricevuto.

APE C.D. SOCIALE O AGEVOLATA

In via sperimentale, a partire dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, è riconosciuta una indennità, erogata direttamente dall'INPS in 12 mensilità l'anno, per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il compimento dell'età pensionabile. L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione; in ogni caso non può superare € 1500 mensili e non è soggetta a rivalutazione. L'indennità può essere chiesta dai lavoratori che hanno compiuto 63 anni di età, possiedono 30 anni di contribuzione e assistono da almeno 6 mesi il coniuge o parente di primo grado convivente con handicap grave sono riconosciuti invalidi dalle Commissioni mediche per il riconoscimento dell'invalidità civile in misura di almeno 74%.

L'indennità spetta anche agli'insegnanti dell'infanzia e educatori degli asili nido da almeno 6 anni in via continuativa che hanno compiuto 63 anni di età e possiedono 36 anni di contribuzione.

Per accedere al beneficio è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa e la non titolarità di trattamento pensionistico diretto. In caso di raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata il beneficiario decade dal diritto all'indennità.

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Non è più previsto il trattamento in servizio oltre il compimento dei limiti dell'età per il collocamento a riposo d'ufficio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio fino al limite massimo di 70 anni e 7 mesi di età al fine di garantire la maturazione dei requisiti contributivi minimi richiesti per il pensionamento di vecchiaia o per la partecipazione ai riconosciuti progetti didattici internazionali.

In tali casi l'amministrazione è tenuta a disporre il trattamento in servizio.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le domande di cessazione dal servizio e le revoke devono essere presentate dal personale docente, educativo ed ATA di ruolo, dagli insegnanti di religione e dai dirigenti scolastici attraverso la procedura web POLIS "ISTANZE ON LINE" disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it).

Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità. Il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta deve presentare la domanda in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità. Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio, nel caso in cui non risultino perfezionati i requisiti per il diritto a pensione; in tal caso verrà data comunicazione al dipendente.

GESTIONE DELLE ISTANZE

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale esclusivamente attraverso le seguenti modalità, che saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica: 1) compilazione della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato Inca; 2) compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione; 3) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (803164).

DIRIGENTI SCOLASTICI

Per i dirigenti scolastici vi sono alcune specifiche disposizioni che regolano le modalità e i termini per la presentazione delle domande. Infatti, l'art. 12 del CCNL dell'area V della dirigenza del 15 luglio 2010 fissa il termine al 28 febbraio 2017 quale data di scadenza delle domande di dimissioni. Il dirigente scolastico che presenta la domanda di cessazione oltre il citato termine sarà soggetto alla disciplina vigente per la generalità dei lavoratori.

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Sopraggiunto il pensionamento, il lavoratore iscritto al Fondo Espero può chiedere la chiusura della posizione al Fondo. Il lavoratore può scegliere di ricevere un mix di pensione complementare e capitale; per capitale si intende una somma derivante dalla liquidazione di una parte del montante maturato, fino ad un massimo del 50% dello stesso. La liquidazione di tutto il capitale maturato avviene d'ufficio nel caso in cui non vengano raggiunti i requisiti minimi per la pensione complementare previsti da Espero (ad esempio permanenza nel Fondo per meno di 5 anni per chi va in pensione di vecchiaia o meno di 15 anni per chi va in pensione di anzianità), oppure nel caso in cui l'importo della rendita pensionistica annua risulti inferiore all'assegno sociale.

Il **20 gennaio 2017** scade il termine per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio con effetto dal **1° settembre 2017**.



Le istanze da presentare perentoriamente entro il suddetto termine, riguardano: le cessazioni dal servizio per accedere al trattamento pensionistico – il trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo pensionabile o per la partecipazione a riconosciuti progetti didattici internazionali – la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale che non ha raggiunto il limite di età o di servizio - ovvero la revoca delle predette istanze se presentate precedentemente.

Le NOVITA' contenute nella Legge di Bilancio 2017

Le tabelle accanto pubblicate tengono già conto delle novità introdotte dalla legge n. 232/2016 di Bilancio 2017 in merito ai pensionamenti in regime di cumulo e in regime sperimentale «opzione donna».

Inoltre, la stessa legge di Bilancio 2017 introduce l'8^a **salvaguardia**, che consente, nel limite di 700 beneficiari, di accedere al pensionamento con i requisiti pre-riforma Monti-Fornero a coloro i quali, nel corso del 2011, hanno fruito del congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'art. 42, c. 5, del D.Lgs. 151/2001 a condizione che perfezionino il diritto a pensione entro il 31/12/2017. La specifica domanda va presentata, alla Direzione Territoriale del Lavoro, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio 2017. Per l'applicazione si è, ancora, in attesa di specifiche istruzioni.

Ricordiamo, inoltre, che il personale scolastico che ha ricevuto la certificazione da parte dell'INPS, di accesso alla 7^a **salvaguardia** potrà presentare domanda di pensione con decorrenza 1° settembre 2017.

Oltre ai requisiti ordinari, a fianco riportati, alle 7^a e 8^a **salvaguardia**, secondo la legge di bilancio del 2017 è possibile accedere al trattamento pensionistico in base ad altre forme quali:

- l'APE volontaria o sociale
- l'anticipo previsto per i lavoratori «precoci»

Trattandosi di norme complesse, le scelte dei lavoratori richiedono una consulenza personalizzata.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'INPS **esclusivamente in via telematica**.

Vista la complessità della materia e delle procedure, per una qualificata consulenza e assistenza nell'invio delle relative domande è fondamentale rivolgersi al

PATRONATO INCA CGIL

Tipo di pensione	Requisiti		Modalità d'accesso	Ulteriori condizioni
	Età anagrafica	Contribuzione		
Vecchiaia	66 anni e 7 mesi	20 anni	D'ufficio: se requisiti risultano maturati entro il 31.8.2017 A domanda: se i requisiti risultano maturati dal 1.9.2017 al 31.12.2017	Per chi vanta contribuzione solo dopo il 1995 l'importo di pensione deve essere almeno pari a 1,5 volte l'Assegno Sociale, altrimenti la pensione può essere conseguita solo all'età di 70 anni e 7 mesi con almeno 5 anni di contribuzione effettiva
Anticipata nel retributivo	===	41 anni e 10 mesi donne 42 anni e 10 mesi uomini	A domanda D'ufficio solo se compiuti 65 anni entro il 31.8.2017 o in caso di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza.	Non si applica alcuna penalizzazione all'importo di pensione
Anticipata nel contributivo	63 anni e 7 mesi	20 anni effettivi	A domanda	l'importo della pensione non deve essere inferiore a 2,8 volte l'Assegno Sociale
Sperimentale donna	57 anni (entro il 31.12.2015)	35 anni (entro il 31.12.2015)	A domanda	La pensione viene calcolata con il metodo contributivo.
Totalizzazione Vecchiaia	65 anni e 7 mesi (entro il 31.12.2016)	20 anni (entro il 31.12.2016)	A domanda	Il personale con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche può conseguire il diritto a pensione sommando tutte le contribuzioni; in genere il calcolo è contributivo eccetto la quota a carico delle gestioni in cui risulta perfezionato il diritto autonomo.
Totalizzazione Anzianità	=====	40 anni e 7 mesi (entro il 31.12.2016)	A domanda	
Cumulo Vecchiaia	66 anni e 7 mesi	20 anni	A domanda	Il personale con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche può conseguire il diritto a pensione sommando tutte le contribuzioni.
Cumulo anticipata	===	41 anni e 10 mesi donne 42 anni e 10 mesi uomini	A domanda	L'importo della pensione è dato dalla somma delle varie quote calcolate dalle singole gestioni

Termini di pagamento del TFS e del TFR			
Tipologia di cessazione	Data di perfezionamento requisito		
	Entro il 2011	Dal 2012 al 2013	Dal 2014
Cessazioni d'ufficio per limiti d'età o servizio	15 giorni + 90 giorni	6 mesi + 90 giorni	12 mesi + 90 giorni
Dimissioni volontarie	6 mesi + 90 giorni	24 mesi + 90 giorni	24 mesi + 90 giorni
Inabilità o decesso	15 giorni + 90 giorni		

Rateizzazione del TFS e del TFR		
Rate	Data di perfezionamento requisito	
	Entro il 2013	Dal 2014
1^a rata	Fino a 90.000 € lordi	Fino a 50.000 € lordi
2^a rata (dopo 12 mesi dalla 1 ^a rata)	da 90.001 € a 150.000 € lordi	da 50.001 € a 100.000 € lordi
3^a rata (dopo 12 mesi dalla 2 ^a rata)	Oltre 150.000 € lordi	Oltre 100.000 € lordi